

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 503

Vol. 1983/0190

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 503 def.

Bruxelles, 8 settembre 1983

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che proroga il periodo di validità delle disposizioni
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere C e E,,
della direttiva 64/432/CEE

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(83) 503 def.

RELAZIONE

La direttiva del Consiglio 64/432/CEE disciplina gli aspetti tecnici del controllo della brucellosi negli scambi intracomunitari di animali della specie bovina. A norma della direttiva, gli Stati membri possono concedere deroghe per bovini da carne di età inferiore a 30 mesi, per bovini di età inferiore a 42 giorni o che siano stati castrati in età inferiore a 4 mesi, nonché per bovini destinati alla macellazione immediata, provenienti da mandrie non indenni o non ufficialmente indenni da brucellosi.

Questa possibilità viene meno alla fine dell'anno in corso. Si propone di prorogare la facoltà in causa per un ulteriore periodo di due anni (fine 1985) in modo da farla coincidere con i programmi per l'accelerazione della lotta contro la brucellosi, la tubercolosi e la leucosi, sovvenzionati dalla Comunità, che giugeranno anch'essi a scadenza alla fine del 1985.

PROPOSTA
di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che proroga il periodo di validità delle disposizioni dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettere C e E, della direttiva 64/432/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere C ed E,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 64/432/CEE ha stabilito garanzie sanitarie per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina per quanto riguarda la brucellosi; che, tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera C, della suddetta direttiva concede agli Stati membri, sino al 31 dicembre 1983, la facoltà di accordare deroghe per gli scambi di animali della specie bovina da carne di età inferiore a 30 mesi; che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera E, della predetta direttiva concede inoltre agli Stati membri la facoltà di accordare deroghe per gli scambi di animali della specie bovina da carne di età inferiore a 42 giorni o castrati in età inferiore a 4 mesi; che tali deroghe possono essere anche disposte per gli animali della specie bovina destinati alla macellazione;

considerando che occorre facilitare gli scambi di animali della specie bovina tenendo conto nel contempo della situazione che caratterizza attualmente taluni Stati membri in materia di brucellosi;

considerando che la Comunità applica attualmente con pieno successo un programma di eradicazione accelerata della brucellosi;

considerando peraltro che in alcuni Stati membri la brucellosi non è ancora stata definitivamente debellata, ma che tale obiettivo verrà probabilmente conseguito entro i prossimi due anni;

considerando che occorre pertanto prorogare il periodo nel corso del quale possono essere concesse le deroghe di cui al suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettere C ed E,

(1) GU n. L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64

(2) GU n. L

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il periodo di validità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere C ed E, della direttiva 64/432/CEE è prorogato sino al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio